

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2003

**che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione**

[notificata con il numero C(2002) 4807]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/43/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/68/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/106/CEE stabilisce che per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale, può essere necessario determinare nei documenti interpretativi le classi corrispondenti alle azioni dei prodotti rispetto a ciascun requisito essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.

(2) Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

(3) Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure come limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata, grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(4) L'entità della riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione all'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

(5) Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione <sup>(4)</sup>.

(6) Nel caso di taluni pannelli a base di legno, è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

(7) La reazione all'azione dell'incendio di molti prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è determinata con esattezza ed è sufficientemente nota alle autorità antincendio degli Stati membri da non richiedere prove ulteriori.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prodotti o materiali conformi che rispondono ai requisiti relativi alla caratteristica «reazione all'azione dell'incendio» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano in allegato.

*Articolo 2*

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione all'azione dell'incendio adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano in allegato.

*Articolo 3*

I prodotti vengono esaminati in relazione alle loro condizioni finali d'uso, se pertinente.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

## Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2003.

Per la Commissione  
Erkki LIIKANEN  
Membro della Commissione

## ALLEGATO

Le tavole del presente allegato elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione all'azione dell'incendio» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella 1

Classi di reazione all'azione dell'incendio — pannelli a base di legno <sup>(1)</sup>

Pannelli a base di legno <sup>(2)</sup>	Riferimento al grado del prodotto nella norma europea (NE)	Densità minima (kg/m <sup>3</sup> )	Spessore minimo (mm)	Classe <sup>(3)</sup> (ad eccezione dei pavimenti)	Classe <sup>(4)</sup> per i pavimenti
Pannelli agglomerati	EN 312	600	9	D-s2, d0	D <sub>FL</sub> -s1
Pannelli di fibre di legno duro	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D <sub>FL</sub> -s1
Pannelli di fibre di legno medio	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D <sub>FL</sub> -s1
		400	9	E, pass	E <sub>FL</sub>
Pannelli di fibre di legno dolce	EN 622-4	250	9	E, pass	E <sub>FL</sub>
Pannelli di fibre MDF <sup>(5)</sup>	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D <sub>FL</sub> -s1
Pannelli agglomerati con cemento <sup>(6)</sup>	EN 634-2	1 000	10	B-s1, d0	B <sub>FL</sub> -s1
OSB <sup>(7)</sup>	EN 300	600	9	D-s2, d0	D <sub>FL</sub> -s1
Compensato	EN 636	400	9	D-s2, d0	D <sub>FL</sub> -s1
Pannelli di legno massiccio	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D <sub>FL</sub> -s1

<sup>(1)</sup> EN 13986.

<sup>(2)</sup> Pannelli a base di legno montati senza intercapedine direttamente su di un supporto costituito da un prodotto di classe A1 o A2-s1,d0 avente una densità minima di 10 kg/m<sup>3</sup>, o al minimo da un prodotto di classe D-s2,d0 avente una densità minima di 400 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(3)</sup> Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 1.

<sup>(4)</sup> Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 2.

<sup>(5)</sup> Pannelli di fibre di legno lavorati a secco; MDF Medium Density Fibre: fibre a media densità.

<sup>(6)</sup> Contenuto di cemento pari almeno al 75 % della massa.

<sup>(7)</sup> Pannelli a fibre orientate.